

INPS
DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI

tabella dei contributi in vigore al 1° gennaio 2023

CONTRIBUTI	DITTA	DIRIG.
- Fondo previdenza dirigenti (1)	23,81%	9,19%
- Fondo di garanzia per T.F.R. (4)	0,40%	/
- CTR ordinario NASpl (2)	1,61%	/
- Cassa Assegni familiari (2) (8)	0,68%	/
- Indennità maternità (2)	0,46%	/
TOTALE	26,96%	9,19%
- Contributo di solidarietà (5)	10%	/
- Aliquota aggiuntiva (3)	/	1%
- CTR addizionale NASpl (11)	1,40%	/

FASI (6)
tabella dei contributi in vigore al 1° gennaio 2023

Contribuzione per le aziende che utilizzano il FASI per i propri dirigenti in servizio	A CARICO		
	Ditta	Dirigente	TOTALE
<p>➤ per ogni dirigente iscritto o che si iscriva al FASI</p> <p style="padding-left: 40px;">Assistenza sanitaria integrativa per dirigenti in servizio (9)</p> <p style="padding-left: 40px;">Assistenza sanitaria integrativa per dirigenti pensionati</p>	<p>€ 545,00 (al trim.)</p> <p>€ 400,00 (al trim.)</p>	<p>€ 280,00 (al trim.)</p> <p>/</p>	<p>€ 825,00 (al trim.)</p> <p>€ 400,00 (al trim.)</p>
<p>➤ per ogni dirigente in servizio che NON risulti iscritto al FASI</p> <p style="padding-left: 40px;">Assistenza sanitaria integrativa per dirigenti pensionati</p>	<p>€ 400,00 (al trim.)</p>	<p>/</p>	<p>€ 400,00 (al trim.)</p>

Contribuzione per le aziende che NON utilizzano il FASI per l'assistenza dei propri dirigenti in servizio, ma che si avvalgono di un fondo sostitutivo, già iscritte al FASI alla data dell'01/01/2019	A CARICO		
	Ditta	Dirigente	TOTALE
<p>Per ogni dirigente in servizio: Assistenza sanitaria integrativa per dirigenti pensionati</p>	<p>€ 625,00 (al trim.)</p>	<p>/</p>	<p>€ 625,00 (al trim.)</p>

GESTIONE SEPARATA (GS-FASI) ED ENTE BILATERALE (4.MANAGER)

CONTRIBUZIONE	A CARICO		
	Ditta	Dirigente	TOTALE
Per ogni dirigente in servizio iscritto all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'INPS:			
GS FASI	€ 100,00 (annui)	/	€ 100,00 (annui)
4.MANAGER	€ 100,00 (annui)	/	€ 100,00 (annui)

PREVINDAI

Contribuzione minima (10) dovuta al 1° gennaio 2023 per i dirigenti iscritti con adesione piena (per gli iscritti con solo conferimento del TFR - tacito o esplicito – la contribuzione minima riguarda solo la quota TFR):

A) Dirigenti già iscritti al Previndai alla data del 28 aprile 1993

<u>base imponibile</u>	<u>a carico azienda</u>	<u>a carico dirigente</u>	<u>totale</u> (12)
sulla retribuzione lorda utile ai fini TFR fino a € 180.000,00 annui (7)	4%(*)	4%	8%

(*) Il contributo minimo annuo a carico dell'azienda per i dirigenti che versino anche la quota a proprio carico deve essere almeno pari a € 4.800,00 a prescindere dall'anzianità dirigenziale presso l'impresa.

T.F.R.

Unitamente al versamento dei contributi l'azienda deve trasferire al Previndai una quota dell'accantonamento annuale del T.F.R. di importo pari al 3% della retribuzione globale lorda utile ai fini del TFR percepita da ciascun dirigente.

B) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996 o da data successiva e con prima occupazione di lavoro subordinato anteriore al 28 aprile 1993

<u>base imponibile</u>	<u>a carico azienda</u>	<u>a carico dirigente</u>	<u>totale</u> (12)
sulla retribuzione lorda utile ai fini TFR fino a € 180.000,00 annui (7)	4%(*)	4%	8%

(*) Il contributo minimo annuo a carico dell'azienda per i dirigenti che versino anche la quota a proprio carico deve essere almeno pari a € 4.800,00 a prescindere dall'anzianità dirigenziale presso l'impresa.

T.F.R.

Unitamente al versamento dei contributi l'azienda deve trasferire al Previndai una quota dell'accantonamento annuale del T.F.R. di importo pari al 4% della retribuzione globale lorda utile ai fini del TFR percepita da ciascun dirigente.

C) Dirigenti iscritti al Previndai dal 1° gennaio 1996 o da data successiva e con prima occupazione di lavoro subordinato successiva al 27 aprile 1993

<u>base imponibile</u>	<u>a carico azienda</u>	<u>a carico dirigente</u>	<u>totale</u> (12)
sulla retribuzione lorda utile ai fini TFR fino a € 180.000,00 annui (7)	4%(*)	4%	8%

(*) Il contributo minimo annuo a carico dell'azienda per i dirigenti che versino anche la quota a proprio carico deve essere almeno pari a € 4.800,00 a prescindere dall'anzianità dirigenziale presso l'impresa.

T.F.R.

Unitamente al versamento dei contributi l'azienda deve trasferire al Previndai l'intera quota dell'accantonamento annuale del T.F.R. afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo.

NOTE ALLE TABELLE

- (1) Le aliquote 23,81 e 9,19, rispettivamente a carico azienda e dirigente, si calcolano sull'intera retribuzione imponibile, per i dirigenti con anzianità contributiva presso l'INPDAl ovvero presso altro regime obbligatorio al 31.12.1995; nel limite di € 113.520,00 annui, per i dirigenti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 o che optano per la pensione con il sistema contributivo.
- (2) Le percentuali indicate si calcolano sull'intera retribuzione lorda con il limite minimale giornaliero di € 149,23. Non è fissato il limite massimale.
- (3) L'aliquota aggiuntiva 1%, a carico dirigente, è dovuta sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile in vigore nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, per l'anno 2023 pari a € 52.190,00, senza limiti di massimale, per i dirigenti con anzianità contributiva presso l'INPDAl ovvero presso altro regime obbligatorio al 31.12.1995 e nel limite di € 113.520,00 annui, per i dirigenti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 o che optano per la pensione con il sistema contributivo.
- (4)
 - L'aliquota 0,40% è in vigore dal 1° gennaio 1992 per effetto dal D.L. 27 gennaio 1992. E' dovuta sull'intera retribuzione, senza limiti di massimale.
 - La Finanziaria 2007 ha stabilito l'esonero dal versamento del contributo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., istituito presso l'INPS (Fondo Tesoreria).
- (5) Tale contributo, introdotto dall'art. 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, convertito con modificazioni nella legge 1° giugno 1991, n. 166, è dovuto sull'ammontare delle contribuzioni o premi versati a Fondi, Casse, Gestioni previsti dai contratti collettivi, da accordi aziendali o regolamenti, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali in favore dei dirigenti.
- (6) A partire dal 1° gennaio 2019, possono iscriversi al FASI esclusivamente le Aziende che vi aderiscano per l'assistenza dei propri dirigenti in servizio; non possono più iscriversi, invece, le Aziende iscritte a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del FASI a favore dei soli dirigenti in servizio. Restano, comunque, iscritte al FASI le Aziende che utilizzano fondi alternativi, a condizione che siano già iscritte al FASI alla data del 1° gennaio 2019.
- (7) L'ammontare del contributo annuo non deve essere più plafonato al limite di deducibilità fiscale previsto dal D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.
- (8) Esonero per i datori di lavoro dal versamento di 0,28 punti percentuali del contributo in funzione della stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Tesoreria INPS.
- (9) Il contributo di € 545,00 e di euro € 280,00 trimestrali è dovuto anche per ciascun dirigente già iscritto al FASI alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, che abbia espressamente richiesto al FASI, nei termini statuari previsti, il mantenimento dell'iscrizione al Fondo, per la durata del periodo coperto dalla indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità.
- (10) In aggiunta alla contribuzione minima è facoltà, senza limiti di massimali: - per il dirigente di versare al Fondo un contributo aggiuntivo a suo totale carico; - dal 1° gennaio 2010 per l'azienda di versare un ulteriore contribuzione a favore dei dirigenti che versino almeno a proprio carico la quota minima.

(11) Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere da gennaio 2013, l'art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012 ha introdotto un contributo addizionale, pari all'1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai soli rapporti di lavoro subordinato **non a tempo indeterminato**.

Si ricorda che il Decreto Dignità ha previsto che il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali, in modo incrementale, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato (non si applica in caso di proroga), anche in regime di somministrazione (art. 3, comma 2, D.L. 12/7/2018, n. 87 conv. dalla Legge 9/8/2018, n. 96 – v. circolari AIC n. 633/2019 e n. 782/2019).

Il contributo addizionale NASpl non è dovuto con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori:

- i lavoratori assunti con contratto a termine per sostituire lavoratori assenti;
- i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR n. 1525/1963.

(12) Fermo restando la misura complessiva dell'8%, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è operativo il principio di flessibilità nella ripartizione di tale misura tra Azienda e dirigente: previo accordo individuale con il dirigente, l'Azienda può farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso (ordinariamente pari al 4%) fino al limite del 3%. Pertanto, in presenza di accordo, l'Azienda può versare fino al 7% e corrispettivamente il dirigente come minimo l'1% (le aliquote sono modulabili a punti percentuali interi). In assenza di accordo, l'aliquota complessiva dell'8% rimane ripartita pariteticamente tra Azienda (4%) e dirigente (4%).